



**Camera dei Deputati**

**XIX Legislatura**

**XIII Commissione Agricoltura**

**Documento di osservazioni e proposte**

**Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione  
delle attività del settore florovivaistico**

**(A.C. 389)**

**21 marzo 2023**

## Premessa

Confartigianato Imprese rappresenta circa 5.000 imprese nel settore della cura e della manutenzione del paesaggio.

Il settore da tempo attende una puntuale regolamentazione degli aspetti amministrativi conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154 che prevede che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata, oltre che dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato.

Nell'apprezzare la volontà di disciplinare la filiera florovivaistica, all'interno della quale l'attività di manutenzione riveste un ruolo fondamentale, accogliamo con molto interesse l'espressa volontà di regolamentare gli aspetti amministrativi, che potrebbe costituire una chiara risposta al comparto, prevedendo – all'articolo 14 – l'emanazione di apposito Decreto Ministeriale di attuazione dell'art. 12 della legge 154/2016 tenuto conto di quanto stabilito nell'Accordo del 22 febbraio 2018 in Conferenza Stato-Regioni.

Proprio l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni sullo *standard* professionale del manutentore del verde, nel definire contenuti e durata dei corsi di formazione, ha introdotto anche una serie di esoneri dall'attività formativa e/o dall'esame.

Tali casi di esonero hanno generato una serie di dubbi interpretativi lasciando nell'incertezza molte imprese. Pertanto, una puntuale regolamentazione amministrativa potrà risolvere i casi che di seguito evidenziamo:

- occorrerà definire quale è la procedura – anche in termini di documentazione da presentare – che devono seguire le imprese iscritte al Registro Imprese alla data di entrata in vigore della legge n. 154/2016 che – dal 22 febbraio 2018 – devono dimostrare un'esperienza almeno biennale per poter essere esentati dalla formazione obbligatoria e relativo esame finale (ci riferiamo a quanto previsto al punto 7, lettera h, dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni sullo *standard* professionale);
- servirà far conoscere quali sono i termini e le modalità per esibire – presso le CCIAA – i requisiti professionali previsti dalla legge n. 154/2016 e quindi adempiere a quanto previsto dall'Accordo del 22 febbraio 2018 da parte di quelle imprese che si sono iscritte dopo la data di entrata in vigore della stessa legge 154.

Inoltre, evidenziamo che in alcune Regioni si stanno riscontrando dubbi nella valutazione di alcuni titoli di studio/attestati individuati dall'Accordo e in particolare se essi siano validi per la qualifica di manutentore e quindi prevedere l'esonero dal percorso formativo. Anche questa rilevante questione, crediamo, dovrà trovare puntuale regolamentazione nel Decreto Ministeriale individuato all'articolo 14.

Inoltre, intendiamo porre alla Vostra attenzione la previsione dell'articolo 6 laddove viene prevista l'istituzione del Tavolo Tecnico del settore florovivaistico e la sua composizione. Nel testo proposto non troviamo elencati, quali componenti del Tavolo, i rappresentanti delle imprese della manutenzione del verde, pur essendo la manutenzione riconosciuta dall'articolo 1, comma 5, come un settore che – a pieno titolo – rientra nelle attività del settore florovivaistico. Per tale motivo si richiede che venga specificato che il Tavolo sia composto anche dalle Associazioni dei manutentori del verde maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Ci preoccupa infine la previsione dell'art. 16 – “Partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano” – attraverso la quale i Comuni possono adottare misure atte a favorire la partecipazione volontaria dei cittadini alla cura del verde, anche semplificando le disposizioni che regolano l'accesso all'attività. Crediamo che questa ipotesi sia in netto contrasto con quanto previsto dalle norme che regolamentano la qualificazione professionale dei soggetti che operano nel settore, finendo per creare una pericolosa concorrenza sleale.

Considerata l'importanza delle questioni evidenziate ci auguriamo che l'*iter* di approvazione del DDL sia il più rapido possibile, evitando che le incertezze sopra evidenziate producano ulteriori negative ripercussioni per la categoria.